Sentenza n. 179 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore
Flavia D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello pensionistico, iscritto al n. **61162** promosso da:

INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente o disgiuntamente, dagli avv. Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Antonietta Coretti, Sergio Preden e Lidia Carcavallo, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;

– appellante –

contro

xx (c.f. xx), rappresentata e difesa nel dall'avv. Fabrizio Del Vecchio

– appellata –

AVVERSO

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Puglia n. 662/22, depositata il17/11/2022

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 28 ottobre 2026, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta, con il consenso della parte presente, la relazione del Consigliere Marco Fratini, l'avv. Giannico per l'INPS e l'avv. Antonio Cocozza su delega dell'avv. Del Vecchio;

ritenuto in

FATTO

1. La sig.ra xx, nata il 25 dicembre 1999, ha agito in riassunzione dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, dopo che il Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, con sentenza n. 2618 dell'11 novembre 2021, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti.

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità del nonno, xx, deceduto il 4 marzo 2013 e già titolare di pensione diretta n. xx, certificato n. xx. Ha allegato di essere vissuta abitualmente a carico dell'ascendente, che provvedeva al suo mantenimento, e di possedere i requisiti per conservare il trattamento durante i periodi di studio.

La domanda amministrativa, presentata all'INPS il 10 gennaio 2019, non aveva ricevuto riscontro, neppure dopo il sollecito inoltrato dal patronato ENASC il 17 maggio 2019.

La sig.ra xx ha quindi domandato la corresponsione della pensione e dei ratei arretrati, nei limiti della prescrizione, sino al raggiungimento dei limiti di età

previsti dalla legge, oltre accessori.

2. L'INPS si è costituito nel giudizio di primo grado contestando, in particolare, la vivenza a carico dell'ascendente e la mancanza, in capo ai genitori della ricorrente, di mezzi idonei al suo mantenimento. Ha inoltre eccepito la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio decorrente dall'ultimo atto di costituzione in mora.

All'esito dell'istruttoria, il primo giudice ha accertato che la xx aveva tredici anni al momento del decesso del nonno; era priva di autosufficienza economica; era abitualmente mantenuta dall'ascendente; e che entrambi i genitori, in base alle certificazioni del Centro per l'impiego, dell'ANPAL e dell'Agenzia delle entrate, non disponevano di redditi idonei a provvedere al suo sostentamento. Ha ritenuto non decisive le prestazioni sociali risultanti in favore del padre, sia perché non costituenti redditi da lavoro, sia perché comunque inferiori alla soglia rilevante.

Quanto al percorso scolastico e accademico, la sentenza ha accertato che la ricorrente:

- frequentava la classe quinta dell'Istituto tecnico economico «S. T. D'Aquino» di Taranto nell'anno scolastico 2017-2018, al cui termine ha superato l'esame di Stato;
- si era immatricolata il 30 gennaio 2020 al primo anno dell'Accademia di belle arti di Lecce per l'anno accademico 2019-2020;
- non aveva documentato l'iscrizione per l'anno accademico 2020-2021;
- aveva documentato l'iscrizione al terzo anno del corso per l'anno accademico 2021-2022.

La Sezione territoriale ha pertanto riconosciuto il diritto alla pensione di

reversibilità dal 1° aprile 2013 sino alla conclusione dell'anno scolastico 2017-2018; dal 30 gennaio 2020 sino alla conclusione dell'anno accademico 2019-2020; e per l'anno accademico 2021-2022.

Ha escluso i periodi nei quali non risultava provato lo status di studentessa, ha disposto l'assorbimento delle somme eventualmente già erogate e ha riconosciuto sulle differenze gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, la rivalutazione monetaria. Ha disatteso l'eccezione di prescrizione perché tardivamente proposta e, comunque, infondata alla luce della precedente erogazione del trattamento, sospeso dal 1° novembre 2015, e della domanda amministrativa del 10 gennaio 2019.

Le spese sono state compensate in ragione dell'accoglimento parziale.

3. Con atto ritualmente notificato e depositato, l'INPS ha interposto appello, deducendo un unico motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 81 ss. d.P.R. n. 1092/1973, nonché dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e dell'art. 38 d.P.R. n. 818/1957*».

L'Istituto previdenziale ha espressamente dichiarato corretta la decisione nella parte in cui ha riconosciuto la pensione alla xx per il periodo in cui era minorenne.

Ha invece contestato la prosecuzione del trattamento dopo il compimento del diciottesimo anno, sostenendo che il quadro normativo non comprenderebbe, tra i possibili beneficiari, il nipote maggiorenne studente.

Secondo l'appellante, la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 1999 avrebbe esteso la pensione ai superstiti ai soli nipoti minori e viventi a carico dell'ascendente, senza assimilare ai figli studenti i nipoti divenuti maggiorenni.

Neppure la sentenza costituzionale n. 88 del 2022 giustificherebbe l'estensione

operata dal primo giudice, poiché quella decisione riguarda esclusivamente i nipoti già maggiorenni al momento del decesso, orfani, inabili al lavoro e viventi a carico dell'ascendente.

La condizione di studentessa universitaria della xx, non orfana e non inabile, non sarebbe dunque sufficiente a mantenere il diritto dopo la maggiore età.

L'INPS ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza n. 662 del 2022.

Si è costituita in appello l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

All'odierna udienza, gli avvocati hanno concluso come in atti.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. L'art. 170, comma 1, del codice di giustizia contabile dispone che, nei giudizi in materia pensionistica, l'appello è consentito per soli motivi di diritto.

La censura proposta dall'INPS rispetta tale limite, poiché non sollecita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie relative alla minore età della xx alla data del decesso, alla vivenza a carico, alla condizione reddituale dei genitori o alle iscrizioni scolastiche e accademiche.

L'impugnazione pone, invece, una questione interpretativa:

se l'equiparazione del nipote minore al figlio, risultante dall'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 1999, comprenda anche l'applicazione dei limiti anagrafici più elevati previsti per i figli studenti.

2. Occorre preliminarmente delimitare l'oggetto devoluto al Collegio.

Benché le conclusioni dell'atto facciano riferimento alla *«riforma integrale»* della decisione, il contenuto dell'unico motivo non censura il riconoscimento del diritto maturato durante la minore età.

Al contrario, l'INPS dichiara espressamente corretta la sentenza sul punto e concentra la critica soltanto sui periodi successivi al compimento dei diciotto anni.

Restano dunque estranei al presente giudizio, e coperti dal giudicato interno:

- l'acquisto originario del diritto della xx;
- la decorrenza dal 1° aprile 2013;
- la prova della vivenza a carico e l'insufficienza dei mezzi dei genitori:
- la statuizione sulla prescrizione e la disciplina degli accessori.

Sono devolute le sole statuizioni che hanno riconosciuto il trattamento, dopo il raggiungimento della maggiore età, per il residuo periodo dell'anno scolastico 2017-2018 e per le annualità accademiche documentate.

3. Il quadro normativo muove dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha esteso a tutte le forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti vigente in tale assicurazione.

L'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 riconosce la pensione ai figli superstiti che, alla data della morte dell'assicurato o del pensionato, non abbiano superato i diciotto anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso.

Per i figli superstiti studenti, a carico del dante causa e che non prestino lavoro retribuito, il limite di età è elevato a ventuno anni in caso di frequenza di scuola

media o professionale e, per gli studenti universitari, per tutta la durata legale del corso, comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

La stessa scansione temporale era del resto già espressa, per il regime delle pensioni pubbliche, dall'art. 82 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che eleva il limite ordinario in favore degli orfani studenti.

Gli artt. 85 e seguenti del medesimo testo unico, richiamati in modo complessivo nell'atto di appello, regolano profili diversi — quali le condizioni economiche, la cessazione, il consolidamento e la misura del trattamento — e non introducono una regola capace di interrompere al compimento dei diciotto anni l'equiparazione già perfezionatasi in capo al nipote minore.

Dopo l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, il parametro direttamente applicabile resta comunque la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria appena richiamata.

L'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957 contiene, come ha espressamente chiarito la Corte costituzionale, una clausola di equiparazione ai figli di ulteriori categorie di soggetti ai fini delle prestazioni previdenziali (Corte cost., sentenza n. 88 del 2022, punto 4 del Considerato in diritto).

Nel suo testo originario la disposizione comprendeva, tra gli altri, i minori regolarmente affidati dagli organi competenti, ma non i nipoti minori che, pur non formalmente affidati, fossero di fatto mantenuti dall'ascendente.

Con la sentenza n. 180 del 1999, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 38 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati. La pronuncia ha ricondotto tale estensione alla funzione della pensione ai superstiti: far proseguire, almeno in parte, il sostegno

economico assicurato in vita dal titolare della pensione e proteggere il beneficiario dalle conseguenze del decesso del congiunto.

Ne deriva, sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare, tanto più giustificata nel rapporto in linea retta tra ascendenti e discendenti.

La successiva sentenza n. 88 del 2022 ha ulteriormente dichiarato l'illegittimità della stessa disposizione nella parte in cui non comprende i nipoti maggiorenni, orfani, inabili al lavoro e viventi a carico dell'ascendente assicurato.

Tale pronuncia, oltre a riguardare un'ipotesi diversa da quella oggi in esame, ha ribadito la struttura normativa dell'art. 38: la disposizione non disciplina autonomamente misura e durata della prestazione, ma individua i soggetti che, in presenza dei presupposti stabiliti, sono equiparati ai figli.

4. Da questa premessa discende che il requisito della minore età, richiesto dalla sentenza n. 180 del 1999, deve sussistere nel momento costitutivo del diritto, vale a dire alla data della morte dell'ascendente, e non delimita necessariamente la durata della prestazione già acquisita.

La tesi dell'INPS sovrappone due piani distinti:

- l'ingresso nella platea dei beneficiari;
- e il regime temporale del trattamento.

La xx non pretende di acquistare per la prima volta, una volta divenuta maggiorenne, la pensione quale autonoma categoria di *«nipote maggiorenne studente»*. La medesima aveva già acquistato il diritto a tredici anni, alla morte del nonno, in forza dell'equiparazione risultante dall'art. 38 e dalla sentenza n. 180 del 1999. Il compimento della maggiore età pone soltanto la diversa questione della conservazione, sospensione o cessazione di quel diritto.

Per risolverla, deve applicarsi la disciplina prevista per il soggetto al quale il nipote è equiparato.

L'art. 22 della legge n. 903 del 1965 considera unitariamente i figli e i soggetti ad essi equiparati e, per chi rivesta lo status di studente, eleva il limite ordinario dei diciotto anni.

Poiché l'art. 38 attribuisce al nipote minore e vivente a carico la posizione previdenziale del figlio, l'equiparazione opera non soltanto per il primo rateo della pensione, ma per il complessivo regime della prestazione, comprese le condizioni che ne consentono la prosecuzione oltre la maggiore età.

Questa conclusione discende direttamente dal combinato disposto delle due norme e non da un'applicazione analogica volta a creare una nuova categoria di beneficiari.

L'art. 38 individua il soggetto equiparato; l'art. 22 stabilisce le condizioni e i limiti della prestazione spettante al figlio e, per effetto della clausola di equiparazione, anche al soggetto che ne assume la medesima posizione previdenziale.

Arrestare l'efficacia dell'equiparazione al giorno del diciottesimo compleanno introdurrebbe una limitazione non espressa: il nipote sarebbe trattato come figlio soltanto ai fini dell'acquisto, ma non ai fini della durata del medesimo trattamento, pur in presenza dei presupposti che la legge reputa idonei a conservarlo per il figlio.

5. Nello stesso senso depongono sia la prassi generale dello stesso Istituto appellante, sia la più recente giurisprudenza di questa Sezione.

La circolare INPS n. 185 del 18.11.2015, dopo avere ricostruito il regime dei figli e dei soggetti equiparati, precisa al paragrafo 7 che i nipoti studenti,

purché minori alla data della morte dell'ascendente*, «conservano il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti»* sino a ventuno o ventisei anni.

La circolare non costituisce fonte normativa e non vincola il giudice; assume tuttavia rilievo quale atto ricognitivo dell'interpretazione che l'Istituto ha dato in via generale alla disciplina primaria e che ha imposto ai propri uffici. Essa distingue con chiarezza il requisito della minore età alla data del decesso dalla successiva conservazione del trattamento in presenza dello status di studente.

La Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, nella sentenza n. 95 del 16 giugno 2026, pur decidendo una diversa controversia concernente la sopravvenienza di un reddito del genitore, ha nuovamente ricostruito il medesimo quadro regolatorio e ha richiamato, con specifico riguardo ai nipoti minori e viventi a carico, la conservazione del trattamento sino a ventuno o ventisei anni per i nipoti studenti che fossero minori alla morte dell'ascendente.

Il precedente conferma, dunque, che l'equiparazione non si esaurisce nel periodo anteriore alla maggiore età, ma consente l'applicazione delle regole stabilite per la corrispondente posizione del figlio, ferma la verifica in concreto delle condizioni di legge.

6. La sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022, invocata dall'INPS, non impone una diversa soluzione.

Tale pronuncia aveva ad oggetto una nipote già maggiorenne, orfana e inabile al lavoro alla data della morte dell'ascendente:

un soggetto che, prima dell'intervento additivo, non poteva acquistare il trattamento perché non rientrava tra i nipoti minori contemplati dalla sentenza n. 180 del 1999.

Il giudizio costituzionale verteva quindi sull'estensione soggettiva iniziale

della pensione agli inabili, non sulla conservazione del trattamento già acquisito da un nipote minore che prosegua gli studi.

È vero che, nel respingere l'argomento dell'Avvocatura dello Stato fondato sul diverso onere finanziario, la Corte ha fatto riferimento alla *«limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori (fino alla maggiore età)».*

L'inciso va però letto nel contesto dell'argomentazione in cui è inserito. Esso serve a confrontare, in via generale, la durata ordinariamente limitata del beneficio del minore con quella potenzialmente vitalizia del nipote maggiorenne inabile, per affermare che tale differenza non giustifica l'esclusione di quest'ultimo.

Non affronta l'ipotesi speciale del beneficiario studente, non interpreta i limiti elevati previsti dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 e non esprime, su una questione estranea al *thema decidendum*, un principio idoneo a escludere la prosecuzione del trattamento.

Al contrario, la medesima sentenza qualifica l'art. 38 come *«clausola di equiparazione ai figli»* delle altre categorie di soggetti che possono vantare il diritto. È proprio tale qualificazione a confermare che, una volta perfezionatasi l'equiparazione alla data del decesso, le condizioni di conservazione del trattamento devono essere desunte dalla disciplina della corrispondente posizione del figlio.

7. Applicando tali principi alla fattispecie, il motivo non può essere accolto.

È incontroverso che il 4 marzo 2013, alla morte del nonno, la xx aveva tredici anni.

La sussistenza della vivenza a carico, la non autosufficienza economica e l'impossibilità dei genitori di provvedere al suo mantenimento sono state

accertate dal primo giudice e non sono state censurate. Il diritto alla pensione ai superstiti è quindi sorto mentre l'odierna appellata era minore.

Al compimento dei diciotto anni, il 25 dicembre 2017, la xx frequentava la classe quinta di un istituto di istruzione secondaria superiore.

Il riconoscimento sino alla conclusione dell'anno scolastico 2017-2018 costituisce pertanto applicazione del limite anagrafico elevato stabilito per il figlio studente.

Per il periodo successivo, il primo giudice non ha riconosciuto indistintamente la pensione sino al ventiseiesimo anno. Ha verificato le iscrizioni e ha attribuito il trattamento soltanto dal 30 gennaio 2020 sino alla conclusione dell'anno accademico 2019-2020 e per l'anno accademico 2021-2022, escludendo l'intervallo successivo al diploma e l'anno accademico 2020-2021, per il quale non era stata prodotta prova dell'iscrizione.

Gli accertamenti relativi allo status di studentessa, alla durata dei corsi e ai singoli periodi non sono oggetto di specifica censura.

L'alternanza tra periodi riconosciuti e periodi esclusi non implica la nascita di diritti nuovi e autonomi: esprime il regime del trattamento già acquisito, dovuto quando ricorrono le condizioni fissate per il figlio studente e sospeso quando esse non risultano provate.

Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente applicato l'art. 22 della legge n. 903 del 1965 alla xx quale soggetto equiparato al figlio ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957.

8. L'appello deve, in conclusione, essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.

9. Spese legali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in

dispositivo. Nulla per le spese di giustizia, in ragione della gratuità dei giudizi previdenziali prevista dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando:

RIGETTA

l'appello **G 61112** proposto dall'INPS e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 662 del 17 novembre 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia in composizione monocratica.

Le spese legali del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori a carico dell'INPS in favore dell'avvocato antistatario.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Marco Fratini	Tammaro Maiello
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10/11/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 del predetto articolo 52, a tutela dei diritti della parte privata.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 10/11/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 10/11/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente